

Ministero della Cultura
Direzione Generale Spettacolo
All'Attenzione del
Direttore Antonio Parente

Roma, 01/02/2023

Oggetto: DM 9 giugno 2022, rep. n. 236. Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

A seguito dell'emanazione del D.D.G. 25 gennaio 2023 di annullamento dell'assegnazione e del pagamento del contributo determinato con D.D. 23 dicembre 2022 rep. n. 2220 a favore di richiedenti individuati ai sensi del D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal D.M. 20 luglio 2022, rep. n. 291, intendiamo con la presente manifestarle la criticità dell'esclusione dall'erogazione del sostegno nei riguardi dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

Tali lavoratori, pur avendo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono e restano, a tutti gli effetti, dei lavoratori discontinui, essendo retribuiti esclusivamente per le giornate per le quali ricevono la chiamata.

Nel loro caso, infatti, il "tempo indeterminato" non rappresenta una forma di inquadramento continuativo, *dal momento che non percepiscono alcuna indennità di disponibilità*, non avendo l'obbligo di assolvere alla chiamata.

Peraltro per l'avvio di un incarico di lavoro intermittente, i datori hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva attraverso apposita procedura UNI-Intermittenti, evidentemente equiparabile a quanto avviene per le altre tipologie di contratti discontinui, mentre per gli effettivi lavoratori subordinati a tempo continuativo ciò non avviene.

Essi, pertanto, ai fini dell'accesso alle risorse di cui articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, andrebbero equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Si consideri che la ratio del suddetto decreto-legge era quella di sostenere tutti i lavoratori colpiti dal blocco delle attività a causa dell'emergenza sanitaria, a prescindere dal tipo di contratto in essere. In particolare, i lavoratori in oggetto non hanno percepito i sostegni previsti per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Tale, del resto, è stata la scelta fatta con i precedenti decreti di sostegno destinati ai lavoratori dello spettacolo, che hanno consentito l'accesso anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

A ulteriore dimostrazione di quanto sopra, richiamiamo anche la circolare INPS del 14 dicembre 2020, n. 146 che, con riferimento all'indennità COVID-19 riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo dai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, chiarisce che il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro dipendente va interpretato nel senso della compatibilità dello stesso con la titolarità di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente *senza corresponsione dell'indennità di disponibilità*.

Giova qui, infine, richiamare anche la legge 15 luglio 2022, n. 106 che all'art. 2, comma 4, nel dettare i criteri direttivi per il decreto legislativo in materia di contratti di lavoro, alla lett. a) espressamente richiama il "riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, *indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti*".

Peraltro, è nelle piene facoltà dell'Istituto Previdenziale la possibilità di controllare la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro discontinuo attraverso il monitoraggio delle prestazioni effettuate e versate dai relativi datori e delle tutele da questi ricevute nel periodo di riferimento.

Tutto ciò considerato, le organizzazioni scriventi ritengono che sia necessario che il Ministero debba intervenire con specifico provvedimento e nei tempi più rapidi possibile, per ricomprendere tra i destinatari del D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236 anche i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità. Con la consueta disponibilità al dialogo costruttivo, auspichiamo un prossimo contatto di approfondimento, se ritenuto utile alla soluzione della problematica.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, inviamo i più cordiali saluti.

UNISCA: Coordinamento della
filiera del Settore Creativo, dello
Spettacolo e delle Arti Performative

Michele Massimo Pontoriero

Bauli In Piazza



Silvia Command

Le Associazioni di UNISCA:

- A.M.A.M.I. Associazione Manager e Agenti Musicali Italiani
- ARIACS
- AWI - Art Workers Italia
- CAFIM - Confederation of the European Music Industries
- CAM - Coordinamento Associazioni dei Musicisti
- FEDERAZIONE NAZIONALE DEL JAZZ ITALIANO
- FNAS - Federazione Nazionale delle Arti in Strada
- Forum Nuovi Circhi
- ITALSHOW
- MIA - Musica Indipendente Associata
- PERFAS - Performing Artists Association South Tyrol
- SHOWNET
- Slow Music ETS
- UNA - Unione Nazionale Autori

Aderenti Esterni: ARCI; ASSOARTISTI (Confesercenti)